



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

20020 Piazza Papa Giovanni XXIII

Tel. 035/763250 - Fax 035/765145

e-mail : info@comune.aviatico.bg.it - sito web : www.comune.aviatico.bg.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 29 del 21-10-2025

**OGGETTO: MODIFICA ALLO STATUTO COMUNALE DI AVIATICO (BG) -
INTRODUZIONE DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E STUDIO
GRATUITI**

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventuno** del mese di **ottobre** alle ore **20:30**, nella Sala Civica, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Mattia Carrara	SINDACO	Presente
Fabrizio Dentella	VICE SINDACO	Presente
Angelo Carrara	CONSIGLIERE	Presente in videoconferenza
Massimo Majocchi	CONSIGLIERE	Presente in videoconferenza
Marica Carrara	CONSIGLIERE	Presente in videoconferenza
Antonio Prosperi	CONSIGLIERE	Presente
Orietta Ghilardi	CONSIGLIERE	Presente
Eleonora Borgonovo	CONSIGLIERE	Presente in videoconferenza
Francesco Dentella	CONSIGLIERE	Assente
Ingrid Dentella	CONSIGLIERE	Assente
Massimiliano Loda	CONSIGLIERE	Assente
Totale PRESENTI		8
Totale ASSENTI		3

ASSESSORI ESTERNI (senza diritto di voto)

Cognome e Nome	Presente/Assente
Christian Carrara	Presente in videoconferenza

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Andrea Tiraboschi.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza Mattia Carrara, nella sua qualità di PRESIDENTE che espone l'oggetto all'ordine del giorno e su questo il Consiglio adotta la seguente deliberazione:

**OGGETTO: MODIFICA ALLO STATUTO COMUNALE DI AVIATICO (BG) -
INTRODUZIONE DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E STUDIO
GRATUITI**

Il sindaco riferisce della disponibilità di alcuni cittadini di assumere l'incarico di collaboratore gratuito in diverse materie. Il professore si occuperà di approfondire il piano di protezione civile e alcuni corsi di lingua. Interviene il consigliere Majocchi che chiede di dare copertura assicurativa a questo incarico. Il sindaco riferisce che solo con un suo decreto l'incarico sarà operativo. Non vi sono ulteriori interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 3, comma 4, del T.U.E.L. stabilisce che *“I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica”*;
- in forza dell'art. 6 del citato T.U.E.L. *“I comuni e le province adottano il proprio statuto. 2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo Statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini, alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.”*;
- nell'ambito della riforma del Titolo V della Costituzione, operata con la legge costituzionale 3/2000, l'autonomia statutaria – e regolamentare – degli enti locali è stata costituzionalizzata mediante la previsione del novellato art. 114 della Costituzione, tramite il quale il legislatore ha previsto, al comma 2, che *“i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.”*;

PREMESSO CHE lo Statuto del Comune di Aviatico venne approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 10.05.2019;

ATTESO CHE è intenzione dell'amministrazione prevedere la nomina di alcuni di privati a collaboratori dell'amministrazione e del sindaco ai fini di studio e approfondimento, a titolo gratuito, senza poteri gestionali o di coordinamento o di rappresentanza;

RICHIAMATI i seguenti pareri del ministero dell'interno:

- **Parere del 03.01.2018:** *Con riferimento a tale istituto, va ricordato che la giurisprudenza contabile ha evidenziato il carattere necessariamente oneroso del rapporto con i soggetti incaricati di funzioni di staff (cfr. pronuncia SRC Campania n. 155/2014/PAR). Per quanto concerne la possibilità che il sindaco deleghi proprie funzioni ai consiglieri, tali ipotesi possono ricorrere, ai sensi dell'art. 54, comma 10, per l'esercizio delle funzioni di ufficiale del Governo nei quartieri e nelle frazioni, e ai sensi dell'art.31, comma 4, in caso di partecipazioni alle assemblee consortili. **Tutto ciò premesso, considerato che, nell'ambito dei principi fissati con legge dello Stato, l'ente può integrare, nei termini suindicati, le norme che stabiliscono il riparto delle attribuzioni, ma non può derogarle, l'individuazione della figura del “consigliere politico” non appare compatibile con***

L'ordinamento degli enti locali.

- **Parere del 16.05.2025:** *“Pertanto, tali incarichi di studio non possono considerarsi deleghe alla stregua di quelle conferite agli assessori e, conseguentemente, non sembrano incidere sull'attività svolta dai componenti della giunta. Tenuto conto della previsione statutaria così come formulata all'art.16, comma 7, e delle deleghe conferite agli assessori che, sebbene non previste espressamente dal TUOEL, possono desumersi da numerosi articoli del decreto legislativo n.267/2000 (cfr. art.78, comma 3, art.42, comma 3, art.90, comma 1), sembrerebbe opportuno meglio precisare le finalità della disposizione statutaria sopra richiamata per contribuire a tenere distinto il conferimento dell'incarico di studio e collaborazione dalle deleghe da conferire agli assessori”;*
- **Parere del 24.01.2025:** *“Con il decreto n.13 del 5 luglio 2024, il sindaco, ai sensi dell'art.50, comma 8, del d.lgs. n.267/2000, ha attribuito a privati cittadini alcuni incarichi di collaborazione e di supporto all'amministrazione comunale. Ai delegati non è stata riconosciuta alcuna indennità o compenso. Con riferimento a tale decreto, questo Ufficio ritiene condivisibili le perplessità esplicitate dalla Prefettura, considerato che il citato art. 50, comma 8, del d.lgs. n.267/2000, ai sensi del quale è stato adottato il provvedimento in questione, disciplina la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, **ma non disciplina il conferimento di incarichi operativi a privati cittadini che non rivestono uno specifico ruolo nell'ente**. Tale decreto è stato adottato sulla base dei criteri individuati dal consiglio comunale con deliberazione n.35 del 26 giugno 2024. I criteri ivi specificati non sono in linea con quanto disposto dall'art.50, comma 8, del d.lgs. n.267/2000, in quanto la nomina di privati cittadini non trova alcun riscontro nella normativa vigente. In tale quadro si pone la delega data a privati cittadini per rappresentare il comune di ... nelle assemblee di soci relative alle società partecipate dell'ente, atteso che gli stessi non rivestono le prerogative riconosciute ai consiglieri e di conseguenza, non ricoprendo tale carica, non sono tenuti all'obbligo di segretezza di cui all'art.43, comma 2, del d.lgs.n.267/2000. In proposito, si ricorda che, ai sensi dell'art.90 del d.lgs. n.267/2000, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alla diretta dipendenza del sindaco, della giunta e degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti anche da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato. Ciò posto, si rappresenta che, come noto, il vigente ordinamento non prevede poteri di controllo di legittimità sugli atti degli enti locali in capo all'Amministrazione dell'interno. Pertanto, gli eventuali vizi di legittimità degli atti adottati potranno essere fatti valere nelle sedi competenti”;*

ATTESO CHE oggi il comune di Aviatice è privo di qualsiasi previsione statutaria o regolamentare in merito;

RITENUTO di procedere alla modifica statutaria prevedendo un comma secondo all'art. 15-Competenze del sindaco:

“Il Sindaco può attribuire compiti di collaborazione e studio attraverso l'attribuzione di specifico incarico anche a cittadini residenti estranei al Consiglio Comunale a garanzia del migliore funzionamento dell'ente. Tali compiti non dovranno comportare oneri per l'Ente. Gli incarichi sono attribuiti ai cittadini con decreto Sindacale sottoscritto dal Sindaco e pubblicato sui siti istituzionali dell'ente. Con tali provvedimenti non potranno essere attribuiti poteri decisionali, rappresentanza esterna e compiti gestionali. L'incaricato avrà compito di supportare i processi decisionali con valutazioni e approfondimenti tramite una proficua collaborazione con gli organi comunali per i temi di competenza attribuiti con decreto”.

VISTO l'art. 6, comma 4, della legge 267/2000, che, testualmente, recita:

4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri
Deliberazione Consiglio Comunale n. 29 del 21-10-2025

assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

TENUTO CONTO dei pareri del Ministero dell'Interno 8 giugno 2010, 3 febbraio 2012, 16 gennaio 2013 e, da ultimo, 5 gennaio 2018 circa le modalità di approvazione/modifica degli statuti comunali per cui *“ l'iter deliberativo di approvazione dello statuto e delle sue modifiche comporta che in sede di prima votazione la delibera sia approvata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati ivi compreso il sindaco, che è componente del consiglio comunale ai sensi dell'art. 37 del citato testo unico. Si osserva, infatti, che nelle ipotesi in cui l'ordinamento non ha inteso computare il sindaco, o il presidente della provincia, nel quorum richiesto per la validità di una seduta, lo ha indicato espressamente usando la formula “senza computare a tal fine il sindaco ed il presidente della provincia ”. Ove tale quorum non venga raggiunto, si apre un'ulteriore fase procedimentale per la quale lo statuto è approvato “se ottiene per due volte il voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati”. Si precisa che, nell'ipotesi in cui lo statuto non sia approvato alla prima votazione con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, è sempre necessario procedere alle previste ulteriori due votazioni a “maggioranza assoluta”, con la conseguenza che, complessivamente, le votazioni assommeranno al numero di tre. Circa il rispetto del termine di trenta giorni previsto dal citato art. 6, comma 4, giova richiamare il contenuto del parere n. 291 del 2010 reso dal Consiglio di Stato su ricorso Straordinario al Capo dello Stato, laddove è stato osservato che “...la non perentorietà del termine sopra detto vanificherebbe la finalità della norma che è diretta a prevedere un tempo determinato entro il quale deve concludersi la procedura di approvazione dello statuto”.*

VISTO lo statuto comunale vigente;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il regolamento approvato con delibera C.C. n. 16 del 30/04/2022 sul funzionamento del Consiglio Comunale, in particolare l'art. 5, comma 2, *“E’, in ogni caso, possibile lo svolgimento delle sedute in modalità mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza che mediante collegamento da remoto. In tal caso la verbalizzazione evidenzierà i componenti dell'organo collegiale in presenza e quelli collegati da remoto”;*

CONSTATATO che la seduta di Consiglio comunale si è svolta in forma mista (in presenza e da remoto);

Con voti favorevoli n. 7 (sette) su n. 7 Consiglieri votanti, espressi nei modi e forme di Legge;

DELIBERA

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE RIPORTATO

1. **DI APPROVARE**, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, le modifiche allo statuto comunale prevedendo l'inserimento del seguente comma secondo all'art. 15-Competenze del sindaco:
“Il Sindaco può attribuire compiti di collaborazione e studio attraverso l'attribuzione di specifico incarico anche a cittadini residenti estranei al Consiglio Comunale a garanzia del migliore funzionamento dell'ente. Tali compiti non dovranno comportare oneri per l'Ente. Gli incarichi sono attribuiti ai cittadini con decreto Sindacale sottoscritto dal Sindaco e pubblicato sui siti istituzionali dell'ente. Con tali provvedimenti non potranno essere attribuiti poteri decisionali, rappresentanza esterna e compiti gestionali. L'incaricato avrà

compito di supportare i processi decisionali con valutazioni e approfondimenti tramite una proficua collaborazione con gli organi comunali per i temi di competenza attribuiti con decreto”.

2. DI PROCEDERE

- a. alla trasmissione alla Regione Lombardia per la pubblicazione sul Bollettino Unico Regionale;
- b. al Ministero dell’Interno per l’inserimento nella raccolta degli statuti comunali e provinciali;
- c. Alla pubblicazione su albo pretorio e amministrazione trasparente dell’ente;

3. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del Comma 4 dell'art.134 del “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, nr.267.

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 49

1° comma del T.U. – D.lgs. n. 264/2000

In merito alla deliberazione avente per oggetto:

UFFICIO AFFARI GENERALI E FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere di regolarità tecnica.

Aviatico,

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Andrea Tiraboschi

Letto, confermato e sottoscritto.

PRESIDENTE
F.to Mattia Carrara

SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Andrea Tiraboschi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero. 443 del Registro Pubblicazioni

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Aviatico lì, 03-11-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Simona Avogadro

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione:

[X] è divenuta immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000).

Aviatico, lì 21-10-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Andrea Tiraboschi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Andrea Tiraboschi